

**<REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEI
CONSIGLIERI COMUNALI**



Comune di

Taranta
Peligna



**Piazza Municipio, 5
66018 TARANTA PELIGNA
Prov. CHIETI**

Approvato con Delibera di Consiglio n. 11 del 16/03/2013

PREMESSA: L'adozione del Regolamento sul diritto di accesso agli atti dei Consiglieri Comunali rappresenta lo strumento con cui si agevola l'esercizio di un diritto in relazione ad una realtà concreta. Ciò implica che la normativa regolamentare debba da un lato necessariamente avere lo stesso spirito ispiratore della legge, ossia favorisca la trasparenza dell'azione amministrativa e il miglioramento della partecipazione alla vita pubblica, superando ostacoli formali e agevolando, ove non esistano impedimenti sostanziali, l'accesso agli atti e ai documenti; dall'altro lato tale spirito e necessità deve per forza misurarsi e confrontarsi con le esigenze e le esiguità degli uffici comunali di un comune piccolo, non potendo rappresentare l'accesso agli atti un motivo di rallentamento della macchina amministrativa o, peggio, un aggravio sproporzionato della spesa pubblica. La potestà regolamentare viene esercitata in questa sede contemperando le suddette esigenze, integrando la normativa statale, seguendo il suo spirito e adattandola alla realtà dell'apparato amministrativo e alle evoluzioni tecnologiche.

La scelta di creare apposito regolamento per l'accesso agli atti amministrativi dei consiglieri e non della generalità dei cittadini rispecchia una diversità intrinseca nella stessa legge statale: sono due situazioni che pur sostanziandosi nello stesso fenomeno (l'aver accesso a determinati documenti) partono da distinte esigenze di tutela (la partecipazione ad un determinato procedimento amministrativo che coinvolge il singolo, il diritto/dovere di controllo dell'azione amministrativa da parte del Consigliere).

La stessa particolarità della materia, implica l'impossibilità di regolamentare l'istituto all'interno del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il cui art. 30 viene emendato e modificato in norma di rinvio: agendo al contrario si inserirebbe un articolo estremamente lungo, contro ogni logica di tecnica normativa.

ART. 1

Nozione e principi generali

1. I Consiglieri Comunali in carica nel comune di Taranta Peligna hanno diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale che siano utili all'espletamento del proprio mandato, nonché delle aziende ed enti dipendenti, nelle modalità e condizioni di cui al presente regolamento
2. Il diritto di accesso dei Consiglieri Comunali è espressione del principio democratico dell'autorità locale e della rappresentanza esponenziale della collettività
3. Il Consigliere Comunale non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né le strutture burocratiche hanno titolo a richiederli, in quanto l'esercizio del diritto è relativo ad un *munus* di cui è investito in tutte le sue potenziali applicazioni
4. Il diritto è esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza e del principio di buon andamento della pubblica

amministrazione, tenendo in considerazione la situazione contingente degli uffici e del personale.

5. Vanno evitati atteggiamenti eccessivamente gravosi per l'organizzazione comunale e per la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico e non piegando le alte finalità del diritto all'accesso a scopi meramente emulativi

ART. 2

ATTI ACCESSIBILI

1. Tutti i documenti amministrativi in possesso degli uffici dell'amministrazione comunale possono essere oggetto del diritto
2. Non rientrano nella categoria degli atti accessibili quelli ottenibili consultando l'albo pretorio on-line o il sito internet istituzionale del comune
3. E' sempre escluso il diritto di accesso in relazione ai dati sensibili contenuti negli atti
4. Non rientrano né devono essere pretese interpretazione normative, commenti legislativi e/o relazioni o disamine tecniche da parte dei dipendenti ovvero qualsiasi espressione che implichi valutazioni o elaborazioni di carattere discrezionale, ad esclusione dell'assistenza eventualmente rientrante nelle competenze del Segretario Comunale, in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ordinamento comunale

ART. 3

SEGRETO

1. Il Consigliere relativamente alle notizie e informazioni acquisite con l'esercizio del diritto di accesso, è tenuto al segreto d'ufficio soprattutto in relazione al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni.
2. Il Consigliere è tenuto al segreto quando violandolo produrrebbe un danno di qualsiasi natura alla comunità di Taranta Peligna non giustificato dal legittimo esercizio del potere di controllo

ART. 4

MODALITA' DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI

1. L'accesso ai documenti amministrativi avviene tramite la presa visione del documento e l'estrazione di copia, la trasmissione del file o il rilascio di copia.
2. Quando non è diversamente indicato nella richiesta, l'accesso si intende da esercitare mediante presa visione
3. Il responsabile dell'ufficio o del procedimento provvede a rispondere all'istanza entro 30 giorni

ART. 5

ACCESSO AGLI ATTI MEDIANTE PRESA VISIONE E ESTRAZIONE DI COPIA

1. Il Consigliere Comunale può esercitare il suo diritto di accesso agli atti mediante la presa visione negli orari di apertura dell'ufficio in cui si trovano i documenti o in altro orario se espressamente indicato dal responsabile del procedimento
2. Nel provvedimento di accoglimento viene indicato un periodo non inferiore a 15 giorni in cui è possibile effettuare l'accesso agli atti
3. L'accesso si effettua alla presenza del responsabile del procedimento o del responsabile dell'ufficio
4. Durante l'accesso il Consigliere Comunale può estrarre copia dei documenti mediante qualsiasi mezzo di riproduzione a sua disposizione o la fotocopiatrice del Comune
5. L'accesso agli atti mediante presa visione non comporta alcun diritto o somma da versare

ART 6

ACCESSO AGLI ATTI MEDIANTE INVIO TELEMATICO DEL FILE

1. Quando il responsabile dell'ufficio, esaminata la richiesta, può evaderla prontamente attraverso la trasmissione a mezzo email del documento,

- invia il file all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere, anche a mezzo di posta elettronica ordinaria non certificata
2. Laddove richiesto espressamente dall'istante, la modalità di cui al comma 1 può essere utilizzata anche laddove il Consigliere richieda il rilascio di copia, se ciò non comporta aggravio nella digitalizzazione dei file
 3. L'accesso agli atti mediante invio telematico del file non comporta alcun diritto o somma da versare

ART. 7

ACCESSO AGLI ATTI MEDIANTE RICHIESTA DI COPIA

1. L'accesso agli atti mediante richiesta di copia è consentito solo se l'insieme della documentazione da riprodurre non superi le 10 facciate A4.
2. Tale modalità di accesso non è consentita in caso di documenti amministrativi su supporti non cartacei, per i quali è ammesso l'esercizio del diritto ai sensi degli artt. 5 e 6
3. Per i documenti contenenti dati personali, il rilascio di copia è subordinato all'oscuramento di tali dati

ART. 8

ISTANZA E PROVVEDIMENTO

1. La richiesta di accesso agli atti va presentata al protocollo del Comune, con qualsiasi mezzo, e indirizzata al legale rappresentante dell'ente.
2. La richiesta deve contenere le generalità del Consigliere che effettua la domanda, l'indirizzo email, l'indicazione degli atti oggetto del diritto di accesso.
3. Alla richiesta si provvede entro il 30° giorno dal protocollo della domanda
4. Il provvedimento è emesso dal legale rappresentante dell'Ente o il responsabile dell'ufficio presso cui si trovano i documenti o gli atti oggetto dell'istanza all'indirizzo email indicata sulla domanda.
5. In caso di provvedimento di diniego, devono essere comunicati i motivi ostativi all'accesso. Una volta sanati o rimossi e comunicata la

circostanza al Comune, non è necessaria una nuova istanza per avere diritto di accesso

ART 9

COSTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. Solo la modalità di accesso mediante richiesta di copia richiede il pagamento di diritti di segreteria e ricerca, quantificati ogni anno in euro/facciata con delibera di GM.

ART.10

ABROGAZIONI

1. Sono abrogate le disposizioni precedenti incompatibili con il presente regolamento
2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 30 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale sono sostituiti dalla seguente disposizione *"L'accesso agli atti amministrativi dei consiglieri comunali è disciplinato da apposito regolamento"*